

## **Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 79 del 05/05/2011 - rif. PREC 24/11/L**

Parere di Precontenzioso n. 79 del 05/05/2011 - rif. PREC 24/11/L d.lgs 163/06 Articoli 53 - Codici 53.1.2

E' dato consolidato che l'espressione "avvalersi di progettisti qualificati", contenuta nell'art. 53, comma 3, del Codice dei Contratti pubblici, vada letta come un mero richiamo al ricorso all'opera o alla attività di altro soggetto (da indicarsi nell'offerta da parte dell'Impresa partecipante). Appare chiaro, altresì, dalla lettura della norma, come tale opzione sia alternativa a quell'altra "partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione". Il principio di libertà di scelta delle forme di collaborazione tra imprese, cui si ispira l'art. 53, è di provenienza direttamente comunitaria, e non può, quindi, ragionevolmente essere contestato in questa sua concreta applicazione. La citata norma consente, invero, all'impresa priva dei requisiti di qualificazione per la progettazione, la più ampia libertà nell'individuazione della forma di collaborazione professionale che intende effettuare con il progettista. Al riguardo, i progettisti non assumono la qualità di "concorrenti", né quella di titolari del rapporto contrattuale con l'Amministrazione in caso di eventuale aggiudicazione.